

# TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Per sospensione operate a causa della emergenza coronavirus



## Cassa integrazione per le aziende che oggi hanno già diritto alla cassa ordinaria o straordinaria

È prevista una nuova causale “emergenza COVID-19” della durata massima di nove settimane, in deroga a tutti i limiti temporali, senza la necessità di dimostrare la transitorietà dell’evento.

I lavoratori beneficiari devono essere già in servizio alla data del 23.2.2020 e agli stessi non si applica il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni.

Le aziende non dovranno pagare il contributo addizionale. Tali periodi non saranno conteggiati, nemmeno in futuro, come trattamento fruito.

Inoltre per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria viene prevista la possibilità di richiedere le integrazioni salariali ordinarie (CIGO) per gli stessi periodi e anche per gli stessi lavoratori già beneficiari di CIGS o contratti di solidarietà in sostituzione o anche a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate causa sospensione totale dell’attività.

## Per le aziende che occupano più di 5 dipendenti e che oggi non hanno diritto alla cassa integrazione ma sono iscritte Fondo Integrazione salariale (FIS)

L’assegno ordinario di cui al punto 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Inoltre per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso, viene prevista la possibilità di richiedere l’assegno ordinario anche per gli stessi periodi e per gli stessi lavoratori già beneficiari di assegno di solidarietà in sostituzione o anche a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate causa sospensione totale dell’attività.

## Lavoratori delle aziende artigiane e assunti in somministrazione

I fondi bilaterali dell’artigianato e della somministrazione possono erogare l’assegno ordinario con le stesse modalità, con rimborso successivo, a carico dello Stato, degli oneri sostenuti.

## Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

Le Regioni (e le province autonome) possono concedere un massimo di nove settimane di cassa integrazione in deroga alle aziende da 1 dipendente in su che non abbiano diritto agli ammortizzatori sociali ordinari.

In analogia con i trattamenti di integrazione salariale ordinaria non viene applicato il requisito soggettivo dei 90 giorni di anzianità aziendale, né il contributo addizionale.

Il trattamento economico della cassa integrazione, dell’assegno ordinario e della cassa in deroga è uguale a quello previsto già oggi per la cassa integrazione e precisamente:

**Euro 939,89 mensili (al netto dei contributi) per retribuzioni lorde mensili** non superiori a euro 2159,48 (comprehensive dei ratei mensili di 13° e premio annuo)

**Euro 1129,66 mensili (al netto dei contributi) per retribuzioni lorde mensili** superiori a euro 2159,48 (comprehensive dei ratei mensili di 13° e premio annuo).

**Le somme sono al lordo delle trattenute fiscali**

# TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Per sospensione operate a causa della  
emergenza coronavirus



DECRETO  
CURA  
ITALIA

## Informazioni per Operatori sindacali e RSU



Questa modalità speciale di **cassa integrazione ordinaria** (motivazione Covid19) non prevede la consueta applicazione delle norme in materia di consultazione e le tempistiche per la presentazione della domanda.

**Non è prevista l'anzianità minima aziendale di 90** giorni per averne diritto, ma **i lavoratori devono risultare alle dipendenze**, dell'azienda che chiede la Cassa, **al 23 febbraio 2020**.

È prevista che l'**informazione**, la **consultazione** e l'**esame congiunto** avvengano **in via telematica entro 3 giorni** dalla richiesta. **Nessuna consultazione** è invece prevista **per le aziende sotto i 5 dipendenti**.

La domanda di integrazione salariale va presentata **all'INPS entro 4 mesi dall'inizio** della stessa (entro la fine del 4° mese).

**I periodi** di questa tipologia di Cassa Integrazione (motivazione Covid19) **non sono conteggiati ai fini della durata della cassa ordinaria e della durata massima nel quinquennio**.

Per questi periodi non è prevista la contribuzione addizionale.

**Tali modalità e regole valgono anche per l'assegno ordinario**, cioè **per le aziende** che non avendo normalmente diritto alla cassa integrazione, sono **iscritte ai Fondi di Integrazione Salariale (FIS)**.

La cassa integrazione (o l'assegno o la cassa in deroga) **decorre dal 23 febbraio 2020** e quindi, **entro i limiti indicati di 9 settimane**, può essere concessa **anche retroattivamente**. Non può andare oltre il mese di agosto 2020.

Si ricorda che per le aziende che sono già in cassa straordinaria la concessione del trattamento previsto di 9 settimane sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. Va in ogni caso presentata domanda.

**La cassa in deroga** (autorizzata dalle Regioni) riguarda tutti i lavoratori del settore privato (che non abbiano già diritto né alla cassa ordinaria né al FIS) ad eccezione del lavoro domestico. Ha **durata non superiore a nove settimane**. Il trattamento economico è analogo a quello della cassa integrazione ordinaria.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.